I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 353/74 DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 1974

recante, apertura ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per alcuni prodotti petroliferi del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Turchia (anno 1974)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in attesa dell'entrata in vigore del protocollo complementare firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 e contenente le modifiche che in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità è necessario apportare sia all'accordo istitutivo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sia al protocollo addizionale [1], la Comunità si è impegnata — in un accordo interinale [2] la cui validità è limitata al periodo che precede l'entrata in vigore del protocollo complementare e che comunque non può andare oltre la data del 31 dicembre 1974 — a mettere in applicazione determinate disposizioni del protocollo complementare in materia di scambi di merci ; che ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo interinale, che modifica l'articolo unico, paragrafo 1, dell'allegato 1 del protocollo addizionale, la Comunità deve sospendere totalmente, a partire dal 1° gennaio 1974, i dazi doganali applicabili ad alcuni prodotti petroliferi del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Turchia, nei limiti di un contingente tariffario comunitario del volume annuo di 340 000 tonnellate ; che conformemente al disposto dell'articolo 2 del precitato accordo interinale i dazi che i nuovi Stati membri devono applicare ai prodotti in questione devono essere nulli ;

considerando che occorre garantire a tutti gli importatori in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso al predetto contingente e l'applicazione ininterrotta del tasso per esso previsto a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione di detto contingente, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria del suddetto contingente riguardo ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare quanto più esattamente possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo ed in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, nel corso dei tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici, le importazioni dei prodotti in questione, effettuate dai singoli Stati membri in provenienza dalla Turchia, hanno registrato la seguente evoluzione :

(in tonnellate)

	1970	1971	1972
Germania	0	42 304	300 000
Benelux	0	0	96 222
Francia	0	0	0
Italia	15 750	0	110 162
Danimarca	19 780,4	0	0
Irlanda	0	0	0
Regno Unito	35 350	0	38 200

[1] GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4.
[2] GU n. L 277 del 3. 10. 1973, pag. 2.

che da tali dati risulta che le importazioni di tali prodotti sono molto irregolari e che non sarebbe dunque significativo il calcolo delle percentuali da esse rappresentate rispetto al totale delle importazioni nella Comunità degli stessi prodotti in provenienza dalla Turchia ; che la valutazione delle importazioni degli Stati membri in questione per il periodo contingentale considerato si rivela difficile a causa della irregolarità costatata nelle importazioni degli anni precedenti ; che in base alle cifre presentate dagli Stati membri relativamente alle previsioni sulle importazioni per il periodo contingentale in questione occorre ripartire il contingente considerato secondo le percentuali indicate qui appresso :

Germania	42,1
Benelux	16,5
Francia	8,3
Italia	12,4
Danimarca	4,2
Irlanda	4,2
Regno Unito	12,3

considerando che, per tener conto della incerta evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti negli Stati membri, occorre dividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo, con la seconda parte, una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'85 % circa del volume contingentale ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale, fra l'altro, deve poter seguire lo stato di utilizzazione del volume contingentale e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante della quota iniziale, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, tenuto conto delle divergenze ancora esistenti nelle disposizioni che regolano sul piano nazionale il mercato dei prodotti in questione, non sembra possibile prevedere attualmente un sistema di gestione unico ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, e che quindi ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta Unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1974, salve restando talune misure che potrebbero avere applicazione in virtù delle disposizioni dell'articolo unico, paragrafi 2 e 4, dell'allegato n. 1 del protocollo addizionale fra la Comunità economica europea e la Turchia, è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 340 000 tonnellate, applicabile ai prodotti petroliferi qui appresso, raffinati in Turchia e figuranti nel capitolo 27 della tariffa doganale comune :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base: A. Oli leggeri: III. destinati ad altri usi B. Oli medi: III. destinati ad altri usi C. Oli pesanti: I. Oli da gas: c) destinati ad altri usi II. Oli combustibili: c) destinati ad altri usi

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
27.10 *(seguito)*	III. Oli lubrificanti ed altri:
	c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di cui al capitolo 27 (a)
	d) destinati ad altri usi
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:
	B. altri:
	I. Propani e butani commerciali:
	c) destinati ad altri usi
27.12	Vaselina:
	A. Greggia:
	III. destinata ad altri usi
	B. altra
27,13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi, (« gatsch, slack wax », ecc.), anche colorati:
	B. altri:
	I. greggi:
	c) destinati ad altri usi
	II. non nominati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri, residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
	C. altri

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

2. Entro i limiti del sudetto contingente tariffario comunitario i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi. Entro tali limiti anche i nuovi Stati membri applicano ai prodotti petroliferi in questione l'esenzione dai dazi doganali.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è diviso in due parti.

2. La prima parte, del volume di 290 000 tonnellate, è ripartita tra gli Stati membri ; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1974, ammontano per gli Stati membri ai seguenti quantitati :

Germania	122 000 tonnellate,
Benelux	48 000 tonnellate,
Francia	24 000 tonnellate,
Italia	36 000 tonnellate,
Danimarca	12 000 tonnellate,
Irlanda	12 000 tonnellate,
Regno Unito	36 000 tonnellate.

3. La seconda parte, pari a 50 000 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora la quota iniziale di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2, — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda quota pari al 20 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, una volta esaurita la quota iniziale di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni di cui sopra, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1974.

Articolo 5

Lo Stato membro che, alla data del 15 settembre 1974, non abbia esaurito la propria quota iniziale, riversa nella riserva, entro il 10 ottobre 1974, la frazione non utilizzata di tale quota che superi il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1974, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1974 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, senza indugio sulla scorta delle notificazioni pervenute, del grado di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1974, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comuntiario.

2. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per garantire agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputati sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il contingente tariffario previsto dal presente regolamento è aperto per il 1974.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL